



**COMUNE DI CAVAGLIA'**  
**Provincia di Biella**  
**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 50**

**OGGETTO:**

Progetto denominato "Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglia' (BI)" presentato dalla "A2A Ambiente" s.p.a Brescia in data 08/07/2021 e sottoposto a fase di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.- Approvazione relazione tecnico urbanistica

L'anno duemilaventuno, addì ventisette, del mese di settembre, alle ore ventuno e minuti zero, nella sala convegni di Via Vercellone, n.1, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta CHIUSA AL PUBBLICO di PRIMA CONVOCAZIONE

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sono presenti i Signori:

<b>COGNOME e NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
Brizi Mosè - Presidente	Sì
Cabrio Giorgio - Consigliere	Sì
Nicolello Alessandra - Consigliere	Sì
Salino Edio - Consigliere	Sì
Dionisotti Giorgio - Consigliere	No
Maisano Elena - Consigliere	Sì
Machieraldo Manuel - Consigliere	Sì
Di Vita Alessia - Consigliere	Sì
Marina Raffaella - Consigliere	Sì
Bortolotto Augusta - Consigliere	No
Aiassa Silvio - Consigliere	No
Scagnolato Lucia - Consigliere	Sì
Rosso Luciano - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

<b>ASSESSORI ESTERNI</b> <b>COGNOME e NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
Bertolini Monica – Assessore Esterno	Sì
Carrara Daniele – Assessore Esterno	No

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Corrado Celocco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il geom. Brizi Mosè nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

C.C. N. 50 del 27/09/2021

**OGGETTO:**

Progetto denominato "Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)" presentato dalla "A2A Ambiente" s.p.a Brescia in data 08/07/2021 e sottoposto a fase di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.-  
Approvazione relazione tecnico urbanistica

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere sig.ra Lucia Scagnolato chiede quale sia il senso della relazione tecnica e se la stessa sia da inserire nel procedimento amministrativo oppure no;

Il Sindaco riferisce che si tratta di una relazione tecnica sull'ammissibilità dal punto di vista urbanistico del progetto verificata al momento e utile per la prossima conferenza dei servizi;

Interviene il Tecnico Comunale geom. Gianluca Capitani riferendo che la sua relazione è basata sulla verifica del P.R.G. vigente e in adozione, prosegue con l'esposizione dei contenuti della relazione in particolare con riferimento ai motivi per cui il progetto, come attualmente prodotto e al netto delle integrazioni richieste ed eventuali modifiche non conoscibili al momento, non risponde ai parametri sia del Piano vigente sia di quello in corso di procedimento;

In caso di non rispondenza ai requisiti urbanistici vigenti e adottati, si dovrà esprimere parere negativo, fatto salvo ogni modifica o deroga di legge statale, regionale o Comunale al Piano regolatore nel frattempo emanato o approvato fino alla conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

Il Consigliere sig.ra Lucia Scagnolato interviene dicendo che il documento in approvazione ha il limite di essere basato su dati attuali e non definitivi, a suo avviso ci saranno nella zona problemi di viabilità ed elementi di pericolosità;

Il Tecnico Comunale geom. Gianluca Capitani riferisce che il P.R.G. adottato obbliga ad adeguare la viabilità agli interventi da realizzare;

Il Consigliere sig.ra Lucia Scagnolato osserva inoltre che il Piano vigente non consentirebbe la realizzazione dell'intervento in assoluto, mentre con la variante adottata tale intervento sarebbe comunque ammissibile e chiede le motivazioni della variante che in astratto ha permesso ciò che prima non era ammissibile;

Rileva inoltre che a suo avviso ci sono state carenze riguardanti la pubblicazione all'albo della Provincia di Biella degli atti del procedimento di valutazione della V.I.A.;

In proposito osserva che l'Amministrazione potrebbe mutare la destinazione dell'area considerato che il procedimento riguardante la variante non è ancora concluso.

Il Sindaco osserva che la destinazione industriale non è stata valutata per A2A, ma per le esigenze di aziende presenti che integrano il tessuto economico del Comune di Cavaglià e quindi si deve evitare la loro chiusura e conseguente disoccupazione dei lavoratori;

A riguardo il Consigliere sig.ra Lucia Scagnolato rileva che al momento l'interesse che deve prevalere è quello di evitare l'installazione del termovalorizzatore;

Il Consigliere sig. Luciano Rosso rileva come appaia molto diversa la destinazione dell'area nel Piano vigente adottato dove a differenza il Piano precedente consente la realizzazione dell'impianto. Domanda inoltre se non vi sia la possibilità, nell'iter del procedimento

amministrativo, poter ritornare per l'area in questione alla destinazione più restrittiva prevista dal Piano vigente.

Il Tecnico Comunale geom. Gianluca Capitani riferisce che tale richiesta eventualmente dovrebbe essere presentata in sede di conferenza di co pianificazione alla presentazione del progetto definitivo della variante strutturale al P.R.G.

Il Sindaco osserva che Piano adottato prevede la possibilità di realizzare un edificio con altezza massima di 10 metri, il progetto presentato prevede un edificio alto mt 52 e ovviamente non è pensabile la realizzazione di un termovalorizzatore di soli mt 10 di altezza;

Il Sindaco in ogni caso ricorda che ci sarebbe la possibilità di ritornare alla destinazione originaria dell'area evidenziando tuttavia che in teoria la destinazione industriale dell'area stessa nel piano adottato è la conseguenza del divieto imposto dalla regione di dislocare destinazioni industriali in altre aree;

Il Consigliere sig.ra Lucia Scagnolato osserva che era necessaria una particolare attenzione riguardante la valutazione delle distanze tra gli insediamenti produttivi soggetti a rischio e gli edifici residenziali;

Il Sindaco si impegna a confrontarsi con il legale incaricato per valutare la problematica riguardante le distanze e sarà interpellato il tecnico urbanista per la destinazione urbanistica;

Tutto ciò premesso

Il Sindaco propone di mettere ai voti la Relazione Tecnica

**PRESO ATTO** del parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Il Consigliere sig.ra Lucia Scagnolato dichiara il suo voto favorevole con la precisazione di verificare la possibilità di rivedere la destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. e le distanze tra gli insediamenti produttivi e le abitazioni residenziali.

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi in forma palese da n. 10 consiglieri presenti votanti, legalmente resi e verificati;

#### **DELIBERA**

-Di approvare la Relazione Tecnica Urbanistica del 20/8/2021 redatta dal Tecnico Comunale geom. Gianluca Capitani;

-Di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Biella per informare la Conferenza dei Servizi che si occupa del procedimento in corso riguardante l'impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI) presentato da A2A Ambiente s.p.a. Brescia in data 08/07/2021 e sottoposto a fase di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**SUCCESSIVAMENTE** con ulteriore votazione favorevole unanime espressa in forma palese da n. 10 consiglieri presenti votanti, legalmente resi e verificati;

#### **DELIBERA**

-Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di adottare gli atti conseguenti.

**COMUNE DI CAVAGLIA'**  
**(Provincia di Biella)**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**  
**Consiglio Comunale**

**Oggetto:**

**Progetto denominato "Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)" presentato dalla "A2A Ambiente" s.p.a Brescia in data 08/07/2021 e sottoposto a fase di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.- Approvazione relazione tecnico urbanistica**

**PARERE**  
**AI SENSI DEGLI ARTT. 49 COMMA 1 e 147 BIS COMMA 1**  
**DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla **regolarità TECNICA** della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del medesimo D. Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**(Dott. Corrado Cellocco)**  
In originale firmato

Cavaglià, li 23/09/2021

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA



# COMUNE DI CAVAGLIÀ

Via M. Mainelli, 8 - 13881 CAVAGLIA\*  
Cf. 00326680022 - tel. 0161/96038-96039 - fax 0161 967724  
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA



Cavaglia, Li 20/08/2021


Spett.le  
Consiglio Comunale di Cavaglia

**OGGETTO:** Progetto denominato: "Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglia (BI)" presentato dalla "A2A Ambiente" S.p.A. Brescia in data 08.07.2021 e sottoposto a fase di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – **RELAZIONE URBANISTICA SULL'AREA IN OGGETTO**

## PREMESSA

Dal momento dell'adozione del progetto preliminare del P.R.G.C. da parte del Consiglio Comunale, fino alla sua approvazione da parte della Regione, si applicano le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 58 della L.R. 56/1977, ss.mm.ii.

### PIANO REGOLATORE VIGENTE Area oggetto dell'intervento ESTRATTO DEL PRG VIGENTE – TAV N° 2



l'area oggetto del progetto di cui all'oggetto e' classificata dal piano regolatore vigente in parte come "SP" AREA PER ATREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO E NELLO SPECIFICO COME AREA A PARCHEGGIO ed in parte area per impianti produttivi che si confermano "IPC"

Le N.T.A. definiscono al titolo III "Classificazione degli usi del suolo" all'art. 3.1.1 "Aree per servizi sociali ed attrezzature a livello Comunale" (SP) che si riportano in estratto

#### CAPO I - USI PUBBLICI

47

##### Art. 3.1.1. - Aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale (SP)

Le localizzazioni e le destinazioni specifiche delle aree per servizi sociali ed attrezzature pubbliche (SP), nel rispetto degli standards di cui all'art. 21 della L.R. 56/77, sono graficamente indicate negli elaborati di piano, salvo quelle per le quali il reperimento può risultare prescritto attraverso la normativa.

In tali aree SP possono essere realizzati, dall'Amministrazione Comunale, oppure dietro approvazione del Consiglio Comunale, da privati, enti ed associazioni di interesse pubblico, attrezzature di uso pubblico del tipo indicato nelle planimetrie del P.R.G., tramite concessione di diritto di superficie e la stipula di una convenzione che contenga le modalità di utilizzazione e di servizio delle attrezzature da parte della collettività, e la cessione gratuita dell'immobile al Comune allo scadere della convenzione.

Le destinazioni specifiche previste sono:

##### a) per gli insediamenti residenziali:

- aree con attrezzature per l'istruzione (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuola media dell'obbligo), per le quali l'edificabilità e le prescrizioni funzionali o/c tipologiche sono disciplinate dalle leggi e decreti in materia;

- aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative) per le quali l'edificazione e le prescrizioni funzionali e/c tipologiche sono disciplinate dalle leggi in materia; in mancanza di esso si applicano i parametri di cui al successivo art. 3.4.6. punto 4 lettera b);


- aree per giardini e parchi gioco e servizi annessi, per attrezzature sportive; per la realizzazione di attrezzature ricreative d'uso collettivo come al caso precedente per interventi edilizi, quali chioschi, spogliatoi, sedi di società sportive, modesti locali di servizio o di ristoro e simili, si applicano i parametri di cui al successivo art. 3.4.6. punto 5 lettera a);

- aree per parcheggi destinati alla creazione di posti-macchina in superficie, o all'installazione di autorimesse collettive; a queste ultime è da applicare la normativa relativa alle attrezzature di interesse comune.

Per tanto alla luce di quanto sopra riportato nell'area oggetto di intervento è possibile la sola realizzazione di aree a parcheggio.




### VARIANTE GENERALE PIANO REGOLATORE – PROGETTO PRELIMINARE

con Deliberazione del 19 Aprile 2021 n. 17 esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Progetto Preliminare della Variante generale del Piano Regolatore Comunale





**DESTINAZIONI D'USO**





**USI AGRICOLI**

-  AA - Aree per usi agricoli
-  ERA - Edifici residenziali in area agricola
-  AZ - Aree per allevamenti zootecnici




**USI PUBBLICI**

-  SP - Aree per servizi sociali ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico
-  AUJ - Aree per impianti urbani



**USI RESIDENZIALI**

-  NAF - Nucleo di antica formazione
  -  AER - Aree edificate ad uso prevalentemente residenziale
  -  ACR - Aree di completamento ad uso prevalentemente residenziale
- ACR 01** *Identificativo area ACR (riferimento specifico nelle N.T.A.)*
-  ANR - Aree di nuova edificazione ad uso prev. residenziale sottoposte a SUE

**USI PRODUTTIVI**

-  IPC - Aree con impianti esistenti ad uso prev. produttivo da confermare
-  PIP - Aree sottoposte a piano per insediamenti produttivi
-  NIP - Aree per nuovi impianti produttivi

**USI PUBBLICI**

-  SP - Aree per servizi sociali ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico
-  AUJ - Aree per impianti urbani

l'area oggetto del progetto di cui all'oggetto e' classificata dal piano regolatore vigente in parte come :

- NIP** – aree per nuovi impianti produttivi (parte)
- IPC** – Aree per impianti produttivi che si confermano
- SP** – Aree per servizi sociali ed attrezzature a livello Comunale” (SP)

Le N.T.A. definiscono al titolo III "Classificazione degli usi del suolo" all'art. 3.1.1 "Aree per servizi sociali ed attrezzature a livello Comunale" (SP) che si riportano in estratto

**ART. 33 - AREE PER NUOVI IMPIANTI PRODUTTIVI (N.I.P.)**

Il P.R.G.C. classifica quali N.I.P. le parti del territorio comunale parzialmente edificate o inedificate destinate all'insediamento di attività di tipo prevalentemente produttivo.

DESTINAZIONI D'USO	
PROPRIE	Industriale - Artigianale;
COMPATIBILI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Depositi, magazzini e depositi di materiali inerti ed impianti di lavorazione degli stessi, previa autorizzazione</li> <li>▪ Esposizioni e commercio diretto dei prodotti dell'attività insediata e prodotti affini.</li> </ul>



	<p>Gli spacci aziendali anche non comportanti opere edilizie sono ammessi in misura non superiore al 20 % della superficie totale e comunque non potranno avere superficie maggiore a 200 m<sup>2</sup> e dovranno rispettare le norme dell'art. 21, comma 1, punto 3) della L.R. 56/1977</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laboratori di analisi, ricerca e sperimentazione legati alle attività produttive</li> <li>• Officine di riparazione e assistenza di autoveicoli e macchinari, con eventuali distributori di carburante ed autorimesse</li> <li>• Servizi connessi alle attività produttive (pogliatoi, mense, infermerie, locali di ristoro e ricreazione)</li> <li>• Centri di vendita esclusivamente se legati all'attività produttiva in atto, stoccaggio e di distribuzione all'ingrosso</li> <li>• Residenze di titolari, custodi e personale che deve obbligatoriamente risiedere, per ragioni di sicurezza o di efficienza degli impianti, presso la sede delle attività produttive nelle seguenti misure:             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ n. 1 alloggio per ogni attività produttiva avente Sul complessiva fino a 150 m<sup>2</sup>, purché afferenti ad unità produttive con superficie compresa fra 200 m<sup>2</sup> e 1.000 m<sup>2</sup>;</li> <li>◦ n. 2 alloggi per ogni attività produttiva avente Sul complessiva fino a 300 m<sup>2</sup>, purché afferenti ad unità produttive con superficie compresa fra 1.001 m<sup>2</sup> e 2.000 m<sup>2</sup>;</li> <li>◦ n. 3 alloggi per ogni attività produttiva avente Sul complessiva fino a 450 m<sup>2</sup>, purché afferenti ad unità produttive con superfici maggiori a 2001 m<sup>2</sup>.</li> </ul> </li> <li>• E' ammessa la ristrutturazione edilizia di abitazioni esistenti anche se con valori superiori.</li> </ul>		
NON AMMESSE	Tutte quelle non contemplate nei casi precedenti.		
<b>TIPICI DI INTERVENTI AMMESSI</b>			
MO, MS, RC1, RC2, RE di tipo A e B, A, S, NC, D, DR			
<b>PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI</b>			
<b>TIPO</b>	<b>U. M.</b>	<b>VALORE</b>	<b>INDICAZIONI</b>
Rc	%	66	Della superficie fondiaria SI, al netto delle aree necessarie al soddisfacimento degli standard previsti dall'art. 21 della LR 56/1977 di cui non è prevista l'acquisizione da parte del Comune. Aumenti fino al 50% della superficie utile coperta sono comunque consentiti per edifici di superficie coperta non superiore a mq. 1.000,00; ed ampliamenti non superiori a mq. 500 per ogni edificio di maggiore dimensione.
H	m	10,00	Salvo altezze maggiori solo per manufatti di minima superficie e volumetria strettamente necessari all'installazione degli impianti tecnici a servizio del fabbricato produttivo. Si ritiene che per le aree in prossimità di nuclei abitati esistenti, l'altezza massima sia da valutare in considerazione delle caratteristiche ambientali ed antropiche dell'ambito e delle altezze medie in essere; pertanto in taluni casi dovranno essere previste altezze massime diverse dai 10,00 metri e talvolta anche inferiori, a giudizio della Commissione Edilizia Comunale
D	m		Pari all'altezza dell'edificio più alto e comunque non inferiore a 10,00 m salvo costruzioni in aderenza.
Dc	m	5,00	In caso di accordo scritto tra confinanti è ammessa la costruzione in aderenza, o la assunzione di servitù per distanze inferiori, comunque registrate e trascritte.
Vl	m		Secondo quanto stabilito dal D.M. 02/04/1998, n. 1444
<b>DISPOSIZIONI PARTICOLARI</b>			
Per quanto concerne distanze e/o arretramenti dal confine stradale si rimanda a quanto prescritto dall'articolo 22 delle presenti norme.			
Inoltre nell'ambito della progettazione dovranno essere presi in considerazione gli indirizzi e le strategie di azione di cui all'art. 6, nonché, qualora fosse necessario, l'applicazione di eventuali misure di mitigazione e compensazione paesaggistica di cui all'art. 7.			
Quando possibile è consigliabile preferire la realizzazione di coperture piane realizzate con la tecnica dei tetti verdi per consentire il contenimento di consumi energetici e/o dell'impatto ambientale degli edifici			
In ordine agli interventi ammessi per le destinazioni d'uso previste dal Piano, occorrerà attenersi strettamente a quanto prevede l'articolo 44.			
Dovranno inoltre essere osservate le prescrizioni geologiche finalizzate al corretto uso del suolo; in caso di limitazioni idrogeologiche tali indicazioni prevalgono sulle previsioni cartografiche e normative di natura urbanistica.			
Nell'area identificata in cartografia con il riferimento "NIP.1 si evidenzia che l'intervento è limitato alla realizzazione di deposito di autoveicoli e materiali con divieto di realizzazione di qualsiasi attività			

**ART. 31 - AREE CON IMPIANTI ESISTENTI AD USO PREVALENTEMENTE PRODUTTIVO DA  
CONFERMARE (I.P.C.)**

Il P.R.G.C. classifica quali I.P.C. le parti del territorio comunale, già utilizzate da impianti industriali o artigianali, per i quali si prevede la conferma di tale destinazione d'uso con interventi di adeguamento e sviluppo degli insediamenti esistenti.

DESTINAZIONI D'USO			
PROPRIE		Industriale - Artigianale;	
COMPATIBILI		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depositi, magazzini e depositi di materiali inerti ed impianti di lavorazione degli stessi, previa autorizzazione</li> <li>• Esposizioni e commercio diretto dei prodotti dell'attività insediata e prodotti affini. Gli spacci aziendali anche non comportanti opere edilizie sono ammessi in misura non superiore al 20 % della superficie totale e comunque non potranno avere superficie maggiore a 200 m<sup>2</sup> e dovranno rispettare le norme dell'art. 21, comma 1, punto 3) della L.R. 56/1977</li> <li>• Laboratori di analisi, ricerca e sperimentazione legati alle attività produttive</li> <li>• Officine di riparazione e assistenza di autoveicoli e macchinari, con eventuali distributori di carburante ed autorimesse</li> <li>• Servizi connessi alle attività produttive (spogliatoi, mensa, infermerie, locali di ristoro e ricreazione)</li> <li>• Centri di vendita esclusivamente se legati all'attività produttiva in atto, stoccaggio e di distribuzione all'ingrosso</li> <li>• Residenze di titolari, custodi e personale che deve obbligatoriamente risiedere, per ragioni di sicurezza o di efficienza degli impianti, presso la sede delle attività produttive nelle seguenti misure:               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ n. 1 alloggio per ogni attività produttiva avente Sul complessiva fino a 150 m<sup>2</sup>, purché afferente ad unità produttive con superficie compresa fra 200 m<sup>2</sup> e 1.000 m<sup>2</sup>;</li> <li>◦ n. 2 alloggi per ogni attività produttiva avente Sul complessiva fino a 300 m<sup>2</sup>, purché afferenti ad unità produttive con superficie compresa fra 1.001 m<sup>2</sup> e 2.000 m<sup>2</sup>;</li> <li>◦ n. 3 alloggi per ogni attività produttiva avente Sul complessiva fino a 450 m<sup>2</sup>, purché afferenti ad unità produttive con superfici maggiori a 2001 m<sup>2</sup>.</li> </ul> </li> <li>• E' ammessa la ristrutturazione edilizia di abitazioni esistenti anche se con valori superiori.</li> </ul>	
NON AMMESSE		Tutte quelle non contemplate nei casi precedenti.	
TIPI DI INTERVENTI AMMESSI			
MO, MS, RC1, RC2, RE di tipo A e B, A, S, NC, D, DR			
PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI			
TIPO	U. M.	VALORE	INDICAZIONI
Rc	%	66	Della superficie fondiaria Sf, al netto delle aree necessarie al soddisfacimento degli standard previsti dall'art. 21 della LR 56/1977 di cui non è prevista l'acquisizione da parte del Comune. Aumenti fino al 50% della superficie utile coperta sono comunque consentiti per edifici di superficie coperta non superiore a mq. 1.000,00; ed ampliamenti non superiori a mq. 500 per ogni edificio di maggiore dimensione.
H	m		Come da preesistenti altezze massime (non tenendo conto di eventuali maggiori altezze per parti tecnologicamente indispensabili) a seconda dell'ambito in cui ricadono gli interventi edificatori. Sono fatte salve le altezze massime per parti tecnologicamente indispensabili.
D	m		Pari all'altezza dell'edificio più alto e comunque non inferiore a m 10,00 salvo costruzioni in aderenza e/o preesistenti minori distanze. Vanno in deroga a questo parametro gli edifici o parti di essi destinati a impianti tecnologici, trasporto di energia e simili (cabine elettriche ecc...)
Dc	m	5,00	In caso di accordo scritto tra confinanti è ammessa la costruzione in aderenza, o la assunzione di servitù per distanze inferiori, comunque registrate e trascritte.
VI	m		Secondo quanto stabilito dal D.M. 02/04/1988, n. 1444
DISPOSIZIONI PARTICOLARI			
Agli insediamenti esistenti con destinazione d'uso proprie e compatibili che risultino nocive e moleste in base a relazione della competente U.S.L. o ARPA, si dichiara - tramite apposita ordinanza del Sindaco, ed entro limiti di tempo congrui da essa stabiliti, la predisposizione di ogni strumento atto ad eliminare			

le cause di nocività e molestia.  
 Scaduto il periodo di tempo prefissato ed ove le predisposizioni non siano state effettuate, o effettuate in misura inadeguata, l'impianto viene classificato quale impianto in sede impropria ai sensi e con gli effetti dell'art. 26, comma 1, sub. e) della L.R. 56/1977 e soggetto esclusivamente ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.  
 Nel caso di interventi di tipo A, S e D, NC dovrà essere soddisfatto lo standard nei modi previsti al precedente art. 25.  
 Per le aree libere si dovrà prevedere la realizzazione di schermature arboree e/o altre soluzioni progettuali che concorrono al corretto inserimento degli edifici nel contesto paesaggistico locale.  
 Per quanto concerne distanze e/o arretramenti dal confine stradale si rimanda a quanto prescritto dall'articolo 22 delle presenti norme.  
 Inoltre nell'ambito della progettazione dovranno essere presi in considerazione gli indirizzi e le strategie di azione di cui all'art. 6, nonché, qualora fosse necessario, l'applicazione di eventuali misure di mitigazione e compensazione paesaggistica di cui all'art. 7.  
 In ordine agli interventi ammessi per le destinazioni d'uso previste dal Piano, occorrerà attenersi strettamente a quanto prevede l'articolo 44.  
 Dovranno inoltre essere osservate le prescrizioni geologiche finalizzate al corretto uso del suolo; in caso di limitazioni idrogeologiche tali indicazioni prevalgono sulle previsioni cartografiche e normative di natura urbanistica.  
 All'interno dell'area situata in adiacenza a Via Abate Bertone e identificata in cartografia con il richiamo \*PC.1, ricade uno dei presidi di monitoraggio dell'impianto di discarica (presidio di monitoraggio n. 3), pertanto dovrà essere sempre garantito l'accesso da parte del gestore, nonché del personale tecnico dell'ARPA e della Provincia di Biella per poter effettuare i controlli nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, al fine di garantire la sicurezza delle aree attigue alla discarica.  
 All'interno dell'area a destinazione produttiva identificata in cartografia con il riferimento \*PC.2 e individuata catastalmente al NCT al foglio 24, mappali 187 (parte), 188 (parte) e 630 (parte), sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: impianti per trattamento materiali inerti, uffici strettamente necessari allo svolgimento dell'attività per trattamento inerti, ed ogni altra attività collegata e connessa al trattamento di materiali inerti, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, impianti per la produzione di conglomerati bituminosi, impianti per il confezionamento di calcestruzzo, impianti per il riciclo di materiali di scarto dell'edilizia, impianti per la prefabbricazione di materiali in calcestruzzo, magazzino di prodotti per l'edilizia. Gli interventi in queste aree dovranno essere realizzati tenendo presenti tutti gli accorgimenti necessari a minimizzare gli impatti sull'ambiente circostante. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alle emissioni delle polveri e a quelle sonore oltre ad un attento ed oculato utilizzo di energia ed acqua.  
 Dovrà inoltre essere previsto il riordino della viabilità nella zona, con la realizzazione di una nuova rotonda lungo la SP 593 e il riassetto di parte della viabilità di penetrazione della zona estrattiva.  
 Si evidenzia inoltre che, l'attuazione della previsione produttiva è subordinata alla chiusura del recupero previsto dall'autorizzazione estrattiva che prevede, in particolar modo, l'utilizzo del terreno dell'ambito posto a nord della strada interna al piano, identificato al NTC con il foglio 24 mappali 187 e 188, per il recupero ambientale delle aree sottoposte a coltivazione a cava. Per ulteriori approfondimenti in merito si rimanda all'autorizzazione citata.

In queste aree sono da rispettare i parametri sopra riportati.

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che il progetto presentato dalla società A2A Ambiente denominato "Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)" dovrà rispettare i parametri (attualmente non rispettati) precedentemente riportati per avere titolo a costruire.

In caso di non rispondenza ai requisiti urbanistici vigenti ed adottati, si dovrà esprimere parere negativo, fatto salvo ogni modifica o deroga di legge statale, regionale o Comunale al Piano regolatore nel frattempo emanato o approvato fino alla conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

Ad ulteriore chiarimento si precisa che non sono ancora pervenute all'ufficio tecnico dal ente competente per materia la Provincia di Biella le integrazioni documentali richieste, come da lettera inviata in data 16/08/2021 prot. 5679.

Il responsabile del servizio  
 Geom. Capitan Gianluigi  


Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.  
Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Geom. Mosè Brizi

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Corrado Cellocco

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

700

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi

dal 19 OTT 2021 al - 3 NOV 2021, su conforme attestazione del Messo Comunale.  
Cavaglià, li 19 OTT 2021

**IL RESPONSABILE**  
**AREA AMMINISTRATIVA**  
F.to Rossana Fustella

---

**DIVENUTA ESECUTIVA**

In data \_\_\_\_\_ per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 267/2000)

Cavaglià, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Corrado Cellocco

---

Copia conforma all'originale.

Cavaglià, li 19 OTT 2021



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Corrado Cellocco